Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi
Via Icilio 7 - 00153 Roma
TEL. 06 57090200
protocollo@cert.fnob.it
www.fnob.it

Roma, 03 giugno 2025

Prot. 10660/2025

Al Ministro della Salute
Prof. Orazio Schillaci
segreteriaministro@sanita.it
spm@postacert.sanita.it

Al Capo di Gabinetto
Ministero della Salute
Dott. Marco Mattei
segr.capogabinetto@sanita.it
gab@postacert.sanita.it

Al Capo dell'Ufficio Legislativo
Ministero della Salute
Dott. Andrea Giordano
segr.legislativo@sanita.it
leg@postacert.sanita.it

Gentilissimi,

con riferimento al **Decreto del Ministro della Salute del 29 maggio 2025** relativo alla **ricostituzione del Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 2025–2028**, e in particolare al **comma 3 dell'art. 1**, si richiede un chiarimento interpretativo in ordine all'inclusione tra i **componenti di diritto** del Presidente della **Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB)**.

Il comma in oggetto stabilisce che:

"Sono, altresì, membri di diritto del Consiglio superiore di sanità i presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3."

Come noto, l'art. 4, comma 1, della **Legge 11 gennaio 2018, n. 3** ha modificato il citato art. 8 del D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946, inserendo tra le Federazioni nazionali delle professioni sanitarie anche la:

"m) Federazione nazionale degli ordini dei biologi"

Tale disposizione, di rango primario, **riconosce espressamente la FNOB come Federazione nazionale ordinistica delle professioni sanitarie**, analogamente a FNOMCeO, FOFI, FNOPI, FNOPO, FNOVI, e altre.

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi
Via Icilio 7 - 00153 Roma
TEL. 06 57090200
protocollo@cert.fnob.it
www.fnob.it

Si evidenzia che nel decreto di ricostituzione del CSS non vi è una elencazione nominativa dei presidenti delle Federazioni coinvolte, il che potrebbe indurre ad equivoci interpretativi circa l'effettiva composizione del Consiglio. Tuttavia, il rinvio espresso al combinato disposto delle norme sopra citate lascia intendere che anche **il Presidente della FNOB debba ritenersi a pieno titolo membro di diritto del Consiglio Superiore di Sanità**.

Alla luce di quanto sopra, si chiede **con cortese urgenza un riscontro formale** volto a confermare tale interpretazione, utile a garantire trasparenza, inclusività e coerenza nell'applicazione delle norme e nella rappresentanza delle professioni sanitarie.

Rimanendo a disposizione per ogni utile approfondimento, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Sen. Dott. Vincenzo D'Anna

Ministero della Salute
GAB
0014722-P-30/06/2025
I.8.d.q/2024/23
728039235

Ministero della Salute

Ufficio di Gabinetto

Alla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Biologi (FNOB)
protocollo@cert.fnob.it

E p.c.

Al Dipartimento della dell'Amministrazione generale delle risorse umane e del bilancio

Al Dipartimento della Programmazione dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del SSN

Alla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale

Alla Direzione Generale Promozione della salute del personale vigilanza enti e organi collegiali

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti interpretativi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi in relazione all'articolo 1, comma 3, del Decreto del Ministro della salute 29 maggio 2025 sulla corretta composizione del Consiglio Superiore di Sanità.

In riscontro all'allegata nota, acquisita al prot. GAB n. 11370 del 3 giugno 2025, recante una richiesta di chiarimenti interpretativi della Federazione Nazione degli Ordini dei Biologi rispetto all'articolo 1, comma 3, del Decreto del Ministro della salute 29 maggio 2025, sulla corretta composizione del Consiglio Superiore di Sanità, si trasmette il parere reso dall'Ufficio legislativo.

IL CAPO DI GABINETTO
Dott. Marco Mattei

PS/GN

Ministero della Salute

UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero della Salute
LEG
0002671-P-11/06/2025
F.1.a.a/2014/1214
724473963

All'Ufficio di Gabinetto

OGGETTO: richiesta di chiarimento interpretativo di cui alla nota della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi.

Con nota, acquisita al protocollo UL n. 2507 del 3 giugno 2025, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) ha chiesto a codesto Ufficio e all'Ufficio Legislativo un chiarimento interpretativo in relazione al comma 3 dell'articolo 1 del Decreto del Ministro della Salute del 29 maggio 2025, con particolare riferimento all'inclusione tra i componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità del Presidente della FNOB.

Questo Ufficio rileva preliminarmente che la richiesta di parere pervenuta dalla FNOB parrebbe esondare dalle attribuzioni dell'Ufficio legislativo, svolgendo quest'ultimo, *ex* articolo 5, comma 1, lett. h), del d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 195, attività di consulenza giuridica unicamente per il Ministro e, sulle questioni di particolare e generale rilevanza, per il Ministero nel suo complesso.

Tuttavia, ove codesto Ufficio di Gabinetto ritenga opportuno fornire alla FNOB la propria esegesi del testo del DM di nomina dei componenti del Consiglio superiore di sanità, si rappresenta, a tiolo collaborativo, quanto segue.

Il D.M. in oggetto di nomina del Consiglio superiore di sanità trova la propria base giuridica in atti normativi affastellatisi nel tempo in modo, per vero, disorganico, e segnatamente, nell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della salute del 6 agosto 2003, n. 342, recante il regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, e nell'articolo 7, comma 1, del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, recante "*Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 18*".

Infatti, l'art. 1, comma 3, del regolamento ministeriale dispone che "*3. Il Consiglio superiore di sanità è costituito da cinquanta componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al comma 5, nominati con decreto del Ministro della salute.*". Il comma 5 del medesimo articolo 1, a

sua volta, dispone che "*Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità i dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, preposti ai dipartimenti ed alle direzioni generali del Ministero della salute, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, il presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il presidente del Comitato scientifico permanente del CCM, il presidente della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOM CeO), il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI), il presidente della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO), il presidente dell'Ordine degli psicologi, il Presidente dell'Ordine dei veterinari e il Presidente dell'Ordine dei tecnici di radiologia medica.*".

Deve aggiungersi, inoltre, che il d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 prevede, all'articolo 7, comma 1, che "*Il Consiglio superiore di sanità è costituito da trenta componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al comma 3, nominati con decreto del Ministro della salute.*". Al comma 3, il medesimo articolo 7 dispone che "*Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità i dirigenti generali preposti ai dipartimenti ed alle direzioni generali del Ministero della salute, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, i direttori del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti, il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, l'Ispettore generale della sanità militare presso lo Stato Maggiore della difesa, il presidente del Comitato scientifico permanente del CCM, il presidente della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOM CeO), il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI), il presidente della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO), il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, il presidente della Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e il presidente della Federazione nazionale collegi tecnici sanitari di radiologia medica (F.N.C.P.T.S.R.M.).*". L'articolo 7, comma 1, del regolamento governativo, peraltro, è stato modificato dall'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha portato da quaranta a trenta il numero dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità.

Il D.M. di nomina in oggetto, quindi, sotto il profilo testuale, sembrerebbe essersi discostato

nel solo comma 3 dell'articolo 1 del D.M. del 29 maggio 2025 da quanto indicato dai regolamenti concernenti la composizione del Consiglio superiore di sanità di cui al D.M. n. 342 del 6 agosto 2003, n. 342 e al d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44. Infatti, dopo essersi sostanzialmente trasfuso nell'articolo 1, comma 2, D.M. di nomina dei componenti il Consiglio il contenuto dell'articolo 7, comma 3, del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, il successivo comma 3 del medesimo articolo 1 del D.M. del 29 maggio 2025, rinvia all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

L'art. 1, comma 3, del D.M. di nomina recita infatti che "*Sono, altresì, membri di diritto del Consiglio superiore di sanità i presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.*".

Tuttavia, il discostamento del comma 3 dell'articolo 1 del D.M. del 29 maggio 2025 dal disposto regolamentare sembrerebbe avere carattere meramente formale, ove si ponga mente alle previsioni degli articoli 4 e 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Infatti, non solo l'art. 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 annovera tra gli ordini delle professioni sanitarie quella dei biologi, ma prevede, altresì, al comma 2, che "*I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono membri di diritto del Consiglio superiore di sanità.*". Inoltre, in attuazione dell'articolo 9, comma 3, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, con decreto del Ministro della salute del 23 marzo 2018, pubblicato nella G.U. Serie generale n. 129 del 6 giugno 2018, sono state costitute le articolazioni territoriali dell'Ordine dei biologi. Infine, con successivo decreto del Ministro della Salute 8 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2022, si è proceduto alla trasformazione dell'Ordine nazionale dei biologi in Federazione nazionale degli ordini dei biologi, in quanto unico modello di rappresentanza esponenziale a livello nazionale delle professioni sanitarie ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. C.p.S. 233 del 1946.

Conseguentemente, sembra potersi ritenere che l'articolo 4, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, atteso il suo carattere gerarchicamente sovraordinato, costituisca un'eterointegrazione dell'elencazione presente all'articolo 1, comma 3, del regolamento ministeriale di cui al D.M. del 6

agosto 2003, n. 342 e dell'articolo 7, comma 3, del regolamento governativo di cui al d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44.

Sotto tale profilo, quindi, il D.M. del 29 maggio 2025 di ricostituzione del Consiglio superiore di sanità ha provveduto a integrare l'elencazione dei componenti di diritto offerta dall'articolo 7, comma 3, del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, includendovi, con una clausola mutuata dall'articolo 4, comma 2, della legge n.3/2018, i presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 nella sua attuale formulazione.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Cons. Andrea Giordano)